



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO
Cons. Carlo GRECO ha pronunciato

SENTENZA

sui ricorsi, iscritti ai nn. [REDAZIONE] del registro di
Segreteria, proposti da [REDAZIONE]
[REDAZIONE] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA
di Roma con studio in viale delle Medaglie d'Oro n.266, avverso i
provvedimenti di determinazione del proprio trattamento di
pensione;

Alla pubblica udienza del [REDAZIONE] con l'assistenza del
Segretario Lina PELLINO, udito il Maresciallo Capo Pietro AGOSTA
per l'Amministrazione, l'Avv. Massimiliano GORGONI per l'INPS e non
rappresentata la parte ricorrente;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in
legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in

legge 20 dicembre 1996 n.639;

Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel merito con i ricorsi in esame, qui riuniti per evidenti motivi di connessione soggettiva, la parte lamenta la mancata percezione di ogni emolumento (sia di attività che di quiescenza) per il periodo intercorrente dalla cessazione del rapporto di impiego (6 dicembre 1997) alla riassunzione in servizio per ordine del giudice amministrativo (16 febbraio 1998).

Oltre quanto sopra si ipotizza la spettanza dei benefici economici (cd. sei scatti) previsti dall'art.4/2° comma del D.Lgs. 30 aprile 1997 n.165.

Al riguardo la prima doglianza è stata anche oggetto di ricorso amministrativo conclusosi con sentenza del TAR Lazio Sez.II [redacted] successivamente annullata dal CdS - Sez.IV n. [redacted] con la quale veniva, pertanto, disattesa la pretesa economica, sotto il profilo del non riconoscimento del trattamento di attività ex art.13/8° comma Legge 724/94.

Premesso l'intangibilità di tale giudicato contrario al ricorrente, ad abundantiam questo Giudice sottolinea il fatto che altro soggetto destinatario della medesima sentenza di primo grado (poi annullata) si è visto negare dalla Sezione competente della Corte dei conti l'analogo pretesa (cfr. Sez. Sardegna n.1183 del 15 ottobre 2009)

Diversamente (per i motivi più dettagliati in atti e già

condivisi da questa Sez. Toscana con Sent. n. [REDACTED] del 22 febbraio 2011 ed ancor prima da Sez. Sardegna con Sent. n. [REDACTED] (el 27 ottobre 2009), la determinazione del trattamento pensionistico deve tener conto anche del beneficio dei cd. sei scatti che, però per espressa previsione di legge e specifico richiamo dell'ex INPDAP oggi gestione INPS (cfr. memoria difensiva depositata il 1° ottobre 2009 dalla Sede di [REDACTED], è subordinata della contribuzione previdenziale ex terzo comma art. 4 D.Lgs. 167/97.

Come ultima considerazione in materia, diversamente da quanto richiesto dalla citata ex INPDAP, non opera alcuna prescrizione in quanto il diritto ai sei scatti sorge solo con la definitività della sentenza amministrativa che ha stabilito la legittimità del collocamento a riposo.

Tutte le argomentazioni di cui sopra, svolte negli atti di ricorso, determinano la reiezione per preclusione di giudicato (amministrativo) del ricorso rubricato al [REDACTED] e l'accoglimento del ricorso n. [REDACTED] previo pagamento della contribuzione previdenziale nei termini sopra citati, senza prescrizione alcuna.

La complessità della vicenda, sul piano fattuale e di diritto, comporta la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando in relazione ai ricorsi proposti da [REDACTED], dichiara la reiezione del ricorso [REDACTED] per

preclusione di giudicato, accoglie il ricorso n. [REDACTED] disponendo la spettanza, senza prescrizione alcuna, dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/97 con onere di corrispondere la relativa contribuzione previdenziale.

Dispone la trasmissione degli atti alle Amministrazioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del [REDACTED]

In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del [REDACTED] ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.

IL GIUDICE UNICO

F.to Carlo Greco

Depositata in Segreteria il [REDACTED]

P. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.TO DOTT.SSA CHIARA BERARDENGO